

# INA S.p.A.

Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n° 1938 del 24 settembre 2001  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA TEMPORANEA CASO MORTE – CASO MORTE E INVALIDITA’ A CAPITALE COSTANTE

---

# Assicurazioni Temporanee

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- la Nota informativa
- le Condizioni di Assicurazione
- il Glossario
- il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  
LA NOTA INFORMATIVA**



# NOTA INFORMATIVA

## Assicurazioni Temporanee

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

Tale Nota ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La presente Nota Informativa si articola in quattro sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

INA S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: 00198 ROMA Corso d'Italia, 33 - Italia

Impresa autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1938 del 24.9.2001

Capitale Sociale € 267.228.450,00 interamente versato

Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 05898181002

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.

Telefono: 06 4722.1

[www.inaassitalia.it](http://www.inaassitalia.it)

[contatto.vita@inaassitalia.it](mailto:contatto.vita@inaassitalia.it)

Società di revisione: PriceWaterHouseCoopers S.p.A.

Sede legale: 20124 Milano – Via Vittor Pisani, 20

#### 2. Conflitto di interessi

INA, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, ha emanato disposizioni interne volte a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui INA stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del gruppo; garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti INA individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per i Contraenti.

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il prodotto di seguito descritto è un'assicurazione temporanea caso morte costituita da una garanzia principale e da una o più garanzie complementari di tipo facoltativo.

La garanzia principale può essere diversificata, a discrezione del Contraente, in due soluzioni alternative:

- una copertura assicurativa per il solo caso morte.  
In questo caso può essere scelta la soluzione a premio annuo (**Prodotto 11NG**) oppure a premio unico (**Prodotto 11UG**);
- una copertura per il caso di morte o invalidità totale e permanente equiparata al decesso.  
In questo caso può essere scelta la soluzione a premio annuo (**Prodotto 11IG**) oppure a premio unico (**Prodotto 11IUG**);

Per le assicurazioni temporanee i premi sono destinati esclusivamente alla copertura del rischio, morte o morte ed invalidità, e delle eventuali coperture complementari.

**Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto.**

#### ▪ PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale consiste nella corresponsione del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

**Si precisa che, per le polizze a premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto la copertura assicurativa viene sospesa, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.**

**Nel periodo di sospensione la copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato non è in vigore indipendentemente dal numero di annualità di premio precedentemente corrisposte.**

#### ▪ PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO O INVALIDITÀ DELL'ASSICURATO

La prestazione assicurata in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale consiste nella corresponsione del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

**Si precisa che, per le polizze a premio annuo, trascorsi 30 dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto la copertura assicurativa viene sospesa, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.**

**Nel periodo di sospensione la copertura assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'Assicurato non è in vigore indipendentemente dal numero di annualità di premio precedentemente corrisposte.**

È previsto un sovrappremio per comportamento tabagico dell'Assicurato e pertanto, l'importo delle prestazioni è stabilito distintamente in funzione delle abitudini al fumo dello stesso.

**Le garanzie complementari di seguito descritte sono di tipo facoltativo e possono essere scelte solo per i prodotti a premio annuo;** prevedono la copertura assicurativa in caso di morte dell'Assicurato dovuta ad infortunio o ad incidente stradale.

#### ▪ COPERTURE COMPLEMENTARI

Il Contraente alla data di sottoscrizione della proposta può scegliere la seguente garanzia complementare:

##### **Prestazioni in caso di decesso da infortunio:**

- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale dovuto ad infortunio, pagamento di un ulteriore capitale di importo pari a quello della garanzia principale;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale provocato da incidente stradale, pagamento di un ulteriore capitale di importo pari a quello della garanzia principale.

Si precisa che trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto le coperture complementari vengono sospese, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l’assicurazione secondo quanto indicato nell’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel periodo di sospensione le coperture complementari non sono in vigore indipendentemente dal numero di annualità di premio precedentemente corrisposte.

È previsto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante compilazione di apposito questionario sanitario e, per determinati capitali, devono essere eseguiti specifici accertamenti sanitari.

Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso o all’invalidità totale e permanente dovuti ad infezione da HIV (AIDS e patologie collegate). In particolare, qualora siano stati presentati gli esami clinici necessari all’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, non si applicherà alcun periodo di carenza. Qualora i suddetti esami non siano stati presentati, si rimanda a quanto contenuto nelle Condizioni di Assicurazione riguardo alle norme di carenza.

E’ inoltre previsto un periodo di carenza pari ai primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione per il decesso causato da suicidio, o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dell’eventuale riattivazione dell’assicurazione. In questi casi INA paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

È di fondamentale importanza che il Contraente e l’Assicurato leggano attentamente le avvertenze contenute nel modulo di proposta relative al questionario sanitario e che le relative dichiarazioni rese dagli stessi siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni che potrebbero pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

#### DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto viene fissata dal Contraente alla data della sottoscrizione della proposta e può essere scelta tra i seguenti valori e rispettando i seguenti vincoli fissati per l’età a scadenza dell’Assicurato.

<b>Copertura assicurativa per il solo caso morte (Prodotti 11NG e 11UG)</b>	
▪ durata	da un minimo di 2 anni ad un massimo di 30 anni (Prodotto 11NG)
	da un minimo di 1 anno ad un massimo di 30 anni (Prodotto 11UG)
▪ età all’ingresso	da un minimo di 18 anni ad un massimo di 83 anni (Prodotto 11NG)
	da un minimo di 18 anni ad un massimo di 84 anni (Prodotto 11UG)
▪ età massima a scadenza	85 anni (per entrambi i prodotti).
Nel caso di sottoscrizione di un prodotto a premio annuo (Prodotto 11NG), con abbinate le coperture complementari, le sole limitazioni di cui sopra relative ad età ed età a scadenza vengono sostituite dalle seguenti:	
▪ età all’ingresso	da un minimo di 18 anni ad un massimo di 60 anni
▪ età massima a scadenza	70 anni

<b>Copertura per il caso di morte o invalidità totale e permanente equiparata al decesso (Prodotti 11IG e 11IUG)</b>	
▪ durata	da un minimo di 2 anni ad un massimo di 30 anni (Prodotto 11IG)
	da un minimo di 1 anni ad un massimo di 30 anni (Prodotto 11IUG)
▪ età all’ingresso	da un minimo di 18 anni ad un massimo di 55 anni (per entrambi i prodotti)
▪ età massima a scadenza	65 anni (per entrambi i prodotti)
Le limitazioni di cui sopra valgono anche nel caso di sottoscrizione di un prodotto a premio annuo (Prodotto 11IG), con abbinate le coperture complementari.	

#### 4. Premi

##### **Prodotti a premio annuo (11NG e 11ING)**

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto e delle eventuali coperture complementari è dovuto, dal Contraente, un premio annuo anticipato di importo costante per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio annuo può essere corrisposto anche in rate sub annuali; in questo caso verranno applicati gli interessi di frazionamento specificati al successivo punto 5.1.1.

##### **Prodotti a premio unico (11UG e 11IUNG)**

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto è dovuto, dal Contraente, un premio unico.

L'entità del premio, sia a premio annuo che unico, dipende dalla tipologia e dal numero di coperture prescelte, dalla durata contrattuale e dall'ammontare del capitale assicurato; influiscono, inoltre, l'età, il sesso, il comportamento tabagico e la professione dell'Assicurato, nonché il suo stato di salute, le abitudini di vita e le eventuali attività sportive praticate.

##### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio o del premio unico, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

**Attenzione: è consentito anche il pagamento in contanti purché effettuato presso l'ufficio cassa dell'Agenzia Generale indicata nel frontespizio della proposta. In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento sarà costituita dall'indicazione, nell'apposito riquadro della proposta, dell'importo pagato, controfirmata dal soggetto che materialmente ha curato la riscossione.**

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale rilascerà contestualmente la quietanza, anch'essa emessa da INA.

**Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.**

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale premio, e tutti i premi successivi dovuti alle scadenze pattuite per i contratti a premio annuo, devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA che gestisce la polizza:

- per contratti a premio annuo:
  - assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili
  - Rimessa Interbancaria Diretta (RID)
  - bonifico bancario
  - versamento in conto corrente postale
  - delega alla trattenuta sullo stipendio
- per contratti a premio unico:
  - assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili
  - bonifico bancario.

**Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione.**

Nel caso di contratto a premio annuo, qualora sia stata scelta la modalità di pagamento tramite Rimessa Interbancaria Diretta (RID), laddove si verifichi l'estinzione del conto corrente o la mancanza di fondi sullo stesso, i premi potranno essere dallo stesso pagati con una delle altre modalità sopra indicate.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa da INA S.p.A. Direzione Generale, intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio, con la sola eccezione dei pagamenti a mezzo delega e della rimessa bancaria, in quanto, nel primo caso, faranno fede le scritture contabili dell'ente

delegato e dell'INA, mentre nel secondo la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA.

A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.

## TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi di premio indicati nelle tabelle sotto riportate sono riferiti alla sola garanzia principale (no coperture complementari) e non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Assicurando, che possono essere effettuate dall'Impresa solo dopo che l'Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

### ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO UNICO (Prodotto 11UG)

#### Comportamento tabagico dell'Assicurando: NON FUMATORE

Capitale assicurato: € 50.000,00

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	372,00	193,50	634,50	341,50	871,00	486,00	1.185,50	683,50	1.643,00	942,00
35	365,50	225,00	680,00	426,50	1.065,00	667,50	1.625,00	982,00	2.439,00	1.397,00
40	429,50	290,50	925,50	609,50	1.611,00	994,00	2.607,50	1.500,00	3.923,00	2.151,50
45	652,50	434,00	1.517,50	928,50	2.738,00	1.547,50	4.350,50	2.343,50	6.326,50	3.418,50
50	1.109,00	650,50	2.637,00	1.434,00	4.621,50	2.409,50	7.054,00	3.727,00	9.953,00	5.531,50

Capitale assicurato: € 100.000,00

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	669,00	312,00	1.169,00	583,00	1.642,00	872,00	2.271,00	1.267,00	3.186,00	1.784,00
35	656,00	375,00	1.260,00	753,00	2.030,00	1.235,00	3.150,00	1.864,00	4.778,00	2.694,00
40	784,00	506,00	1.751,00	1.119,00	3.122,00	1.888,00	5.115,00	2.900,00	7.746,00	4.203,00
45	1.230,00	793,00	2.935,00	1.757,00	5.376,00	2.995,00	8.601,00	4.587,00	12.553,00	6.737,00
50	2.143,00	1.226,00	5.174,00	2.768,00	9.143,00	4.719,00	14.008,00	7.354,00	19.806,00	10.963,00

Capitale assicurato: € 200.000,00

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	1.263,00	549,00	2.238,00	1.066,00	3.184,00	1.644,00	4.442,00	2.434,00	6.272,00	3.468,00
35	1.237,00	675,00	2.420,00	1.406,00	3.960,00	2.370,00	6.200,00	3.628,00	9.456,00	5.288,00
40	1.493,00	937,00	3.402,00	2.138,00	6.144,00	3.676,00	10.130,00	5.700,00	15.392,00	8.306,00
45	2.385,00	1.511,00	5.770,00	3.414,00	10.652,00	5.890,00	17.102,00	9.074,00	25.006,00	13.374,00
50	4.211,00	2.377,00	10.248,00	5.436,00	18.186,00	9.338,00	27.916,00	14.608,00	39.512,00	21.826,00

NB: Le tabelle riportate sono quelle espressamente previste dall'ISVAP. INA, per tale prodotto, prevede comunque un importo di premio minimo che potrebbe risultare superiore a quelli indicati.

## TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi di premio indicati nelle tabelle sotto riportate sono riferiti alla sola garanzia principale (no coperture complementari) e non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Assicurando, che possono essere effettuate dall'Impresa solo dopo che l'Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

### ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO UNICO (Prodotto 11UG)

#### Comportamento tabagico dell'Assicurando: FUMATORE

Capitale assicurato: € 50.000,00

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	579,00	237,50	1.033,00	440,50	1.455,50	655,50	2.010,00	951,00	2.829,00	1.328,50
35	602,50	292,00	1.146,50	579,50	1.828,50	940,50	2.834,50	1.401,00	4.220,50	1.982,50
40	713,50	396,00	1.576,50	862,00	2.814,00	1.424,50	4.518,00	2.135,50	6.510,00	2.994,50
45	1.108,00	615,00	2.658,50	1.329,00	4.759,00	2.199,50	7.213,50	3.251,50	9.847,00	4.583,50
50	1.970,00	922,50	4.605,00	2.018,00	7.655,50	3.312,50	10.927,50	4.951,00	14.359,00	7.041,00

Capitale assicurato: € 100.000,00

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	1.083,00	400,00	1.966,00	781,00	2.811,00	1.211,00	3.920,00	1.802,00	5.558,00	2.557,00
35	1.130,00	509,00	2.193,00	1.059,00	3.557,00	1.781,00	5.569,00	2.702,00	8.341,00	3.865,00
40	1.352,00	717,00	3.053,00	1.624,00	5.528,00	2.749,00	8.936,00	4.171,00	12.920,00	5.889,00
45	2.141,00	1.155,00	5.217,00	2.558,00	9.418,00	4.299,00	14.327,00	6.403,00	19.594,00	9.067,00
50	3.865,00	1.770,00	9.110,00	3.936,00	15.211,00	6.525,00	21.755,00	9.802,00	28.618,00	13.982,00

Capitale assicurato: € 200.000,00

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	2.091,00	725,00	3.832,00	1.462,00	5.522,00	2.322,00	7.740,00	3.504,00	11.016,00	5.014,00
35	2.185,00	943,00	4.286,00	2.018,00	7.014,00	3.462,00	11.038,00	5.304,00	16.582,00	7.630,00
40	2.629,00	1.359,00	6.006,00	3.148,00	10.956,00	5.398,00	17.772,00	8.242,00	25.740,00	11.678,00
45	4.207,00	2.235,00	10.334,00	5.016,00	18.736,00	8.498,00	28.554,00	12.706,00	39.088,00	18.034,00
50	7.655,00	3.465,00	18.120,00	7.772,00	30.322,00	12.950,00	43.410,00	19.504,00	57.136,00	27.864,00

NB: Le tabelle riportate sono quelle espressamente previste dall'ISVAP. INA, per tale prodotto, prevede comunque un importo di premio minimo che potrebbe risultare superiore a quelli indicati.

## TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi di premio indicati nelle tabelle sotto riportate sono riferiti alla sola garanzia principale (no coperture complementari) e non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Assicurando, che possono essere effettuate dall'Impresa solo dopo che l'Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

### ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITA' A PREMIO UNICO (Prodotto 11IUG)

#### Comportamento tabagico dell'Assicurando: NON FUMATORE

Capitale assicurato: € 50.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	423,50	292,00	713,00	503,50	1.015,50	763,50	1.573,00	1.335,50	2.519,00	2.337,00
35	399,50	303,50	794,50	646,00	1.477,50	1.345,00	2.637,00	2.568,50	4.330,50	4.342,50
40	528,50	463,00	1.389,50	1.342,50	2.809,50	2.838,00	4.883,50	5.006,00	7.135,00	7.297,00
45	1.102,00	1.122,50	2.870,50	2.981,50	5.417,00	5.640,50	8.182,00	8.450,00	-	-
50	2.241,50	2.355,00	5.430,50	5.685,00	8.866,00	9.177,50	-	-	-	-

Capitale assicurato: € 100.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	772,00	509,00	1.326,00	907,00	1.931,00	1.427,00	3.046,00	2.571,00	4.938,00	4.574,00
35	724,00	532,00	1.489,00	1.192,00	2.855,00	2.590,00	5.174,00	5.037,00	8.561,00	8.585,00
40	982,00	851,00	2.679,00	2.585,00	5.519,00	5.576,00	9.667,00	9.912,00	14.170,00	14.494,00
45	2.129,00	2.170,00	5.641,00	5.863,00	10.734,00	11.181,00	16.264,00	16.800,00	-	-
50	4.408,00	4.635,00	10.761,00	11.270,00	17.632,00	18.255,00	-	-	-	-

Capitale assicurato: € 200.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	1.469,00	943,00	2.552,00	1.714,00	3.762,00	2.754,00	5.992,00	5.042,00	9.776,00	9.048,00
35	1.373,00	989,00	2.878,00	2.284,00	5.610,00	5.080,00	10.248,00	9.974,00	17.022,00	17.070,00
40	1.889,00	1.627,00	5.258,00	5.070,00	10.938,00	11.052,00	19.234,00	19.724,00	28.240,00	28.888,00
45	4.183,00	4.265,00	11.182,00	11.626,00	21.368,00	22.262,00	32.428,00	33.500,00	-	-
50	8.741,00	9.195,00	21.422,00	22.440,00	35.164,00	36.410,00	-	-	-	-

NB: Le tabelle riportate sono quelle espressamente previste dall'ISVAP. INA, per tale prodotto, prevede comunque un importo di premio minimo che potrebbe risultare superiore a quelli indicati.

## TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi di premio indicati nelle tabelle sotto riportate sono riferiti alla sola garanzia principale (no coperture complementari) e non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Assicurando, che possono essere effettuate dall'Impresa solo dopo che l'Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

### ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITA' A PREMIO UNICO (Prodotto 11IUG)

#### Comportamento tabagico dell'Assicurando: FUMATORE

Capitale assicurato: € 50.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	630,50	336,00	1.113,00	603,00	1.600,00	933,00	2.393,00	1.601,50	3.685,00	2.714,00
35	637,50	371,00	1.262,00	799,50	2.238,00	1.616,50	3.827,00	2.977,50	6.045,00	4.895,00
40	812,50	569,00	2.038,50	1.594,50	3.994,50	3.259,50	6.723,00	5.606,50	9.560,50	8.061,00
45	1.558,00	1.304,00	3.999,00	3.376,00	7.369,50	6.260,00	10.873,50	9.276,50	-	-
50	3.105,00	2.628,50	7.357,50	6.253,00	11.753,00	10.016,50	-	-	-	-

Capitale assicurato: € 100.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	1.186,00	597,00	2.126,00	1.106,00	3.100,00	1.766,00	4.686,00	3.103,00	7.270,00	5.328,00
35	1.200,00	667,00	2.424,00	1.499,00	4.376,00	3.133,00	7.554,00	5.855,00	11.990,00	9.690,00
40	1.550,00	1.063,00	3.977,00	3.089,00	7.889,00	6.419,00	13.346,00	11.113,00	19.021,00	16.022,00
45	3.041,00	2.533,00	7.898,00	6.652,00	14.639,00	12.420,00	21.647,00	18.453,00	-	-
50	6.135,00	5.182,00	14.615,00	12.406,00	23.406,00	19.933,00	-	-	-	-

Capitale assicurato: € 200.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	2.297,00	1.119,00	4.152,00	2.112,00	6.100,00	3.432,00	9.272,00	6.106,00	14.440,00	10.556,00
35	2.325,00	1.259,00	4.748,00	2.898,00	8.652,00	6.166,00	15.008,00	11.610,00	23.880,00	19.280,00
40	3.025,00	2.051,00	7.854,00	6.078,00	15.678,00	12.738,00	26.592,00	22.126,00	37.942,00	31.944,00
45	6.007,00	4.991,00	15.696,00	13.204,00	29.178,00	24.740,00	43.194,00	36.806,00	-	-
50	12.195,00	10.289,00	29.130,00	24.712,00	46.712,00	39.766,00	-	-	-	-

NB: Le tabelle riportate sono quelle espressamente previste dall'ISVAP. INA, per tale prodotto, prevede comunque un importo di premio minimo che potrebbe risultare superiore a quelli indicati.

## TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi di premio indicati nelle tabelle sotto riportate sono riferiti alla sola garanzia principale (no coperture complementari) e non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Assicurando, che possono essere effettuate dall'Impresa solo dopo che l'Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

### ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO ANNUO (Prodotto 11NG)

#### Comportamento tabagico dell'Assicurando: NONFUMATORE

Capitale assicurato: € 50.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	97,50	57,00	96,50	60,00	100,50	65,00	111,50	73,50	131,00	84,50
35	96,00	64,00	102,50	70,50	118,00	81,50	144,50	96,00	184,00	114,50
40	110,50	79,00	133,50	93,50	168,50	111,50	219,50	135,00	284,00	164,50
45	161,50	111,50	208,00	133,50	274,00	163,00	356,00	199,50	452,50	250,00
50	266,00	161,00	351,50	197,50	455,00	243,50	576,50	307,00	722,00	396,00

Capitale assicurato € 100.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	165,00	84,00	163,00	90,00	171,00	100,00	193,00	117,00	232,00	139,00
35	162,00	98,00	175,00	111,00	206,00	133,00	259,00	162,00	338,00	199,00
40	191,00	128,00	237,00	157,00	307,00	193,00	409,00	240,00	538,00	299,00
45	293,00	193,00	386,00	237,00	518,00	296,00	682,00	369,00	875,00	470,00
50	502,00	292,00	673,00	365,00	880,00	457,00	1.123,00	584,00	1.414,00	762,00

Capitale assicurato € 200.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	300,00	138,00	296,00	150,00	312,00	170,00	356,00	204,00	434,00	248,00
35	294,00	166,00	320,00	192,00	382,00	236,00	488,00	294,00	646,00	368,00
40	352,00	226,00	444,00	284,00	584,00	356,00	788,00	450,00	1.046,00	568,00
45	556,00	356,00	742,00	444,00	1.006,00	562,00	1.334,00	708,00	1.720,00	910,00
50	974,00	554,00	1.316,00	700,00	1.730,00	884,00	2.216,00	1.138,00	2.798,00	1.494,00

NB: Le tabelle riportate sono quelle espressamente previste dall'ISVAP. INA, per tale prodotto, prevede comunque un importo di premio minimo che potrebbe risultare superiore a quelli indicati.

## TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi di premio indicati nelle tabelle sotto riportate sono riferiti alla sola garanzia principale (no coperture complementari) e non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Assicurando, che possono essere effettuate dall'Impresa solo dopo che l'Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

### ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO ANNUO (Prodotto 11NG)

#### Comportamento tabagico dell'Assicurando: FUMATORE

Capitale assicurato: € 50.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	144,50	67,00	147,00	72,50	154,50	80,50	174,50	93,50	210,50	110,00
35	150,00	79,00	161,50	90,00	189,00	106,50	237,50	127,50	305,00	153,50
40	175,00	103,00	215,50	125,50	281,50	151,50	369,00	183,50	465,50	221,50
45	265,50	153,00	354,00	184,00	468,00	223,50	589,50	270,00	715,50	330,50
50	464,50	223,00	610,00	272,00	760,00	329,00	916,00	405,00	1.086,50	505,50

Capitale assicurato: € 100.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	259,00	104,00	264,00	115,00	279,00	131,00	319,00	157,00	391,00	190,00
35	270,00	128,00	293,00	150,00	348,00	183,00	445,00	225,00	580,00	277,00
40	320,00	176,00	401,00	221,00	533,00	273,00	708,00	337,00	901,00	413,00
45	501,00	276,00	678,00	338,00	906,00	417,00	1.149,00	510,00	1.401,00	631,00
50	899,00	416,00	1.190,00	514,00	1.490,00	628,00	1.802,00	780,00	2.143,00	981,00

Capitale assicurato: € 200.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	488,00	178,00	498,00	200,00	528,00	232,00	608,00	284,00	752,00	350,00
35	510,00	226,00	556,00	270,00	666,00	336,00	860,00	420,00	1.130,00	524,00
40	610,00	322,00	772,00	412,00	1.036,00	516,00	1.386,00	644,00	1.772,00	796,00
45	972,00	522,00	1.326,00	646,00	1.782,00	804,00	2.268,00	990,00	2.772,00	1.232,00
50	1.768,00	802,00	2.350,00	998,00	2.950,00	1.226,00	3.574,00	1.530,00	4.256,00	1.932,00

NB: Le tabelle riportate sono quelle espressamente previste dall'ISVAP. INA, per tale prodotto, prevede comunque un importo di premio minimo che potrebbe risultare superiore a quelli indicati.

## TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi di premio indicati nelle tabelle sotto riportate sono riferiti alla sola garanzia principale (no coperture complementari) e non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Assicurando, che possono essere effettuate dall'Impresa solo dopo che l'Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

### ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITA' A PREMIO ANNUO (Prodotto11IG)

#### Comportamento tabagico dell'Assicurando: NON FUMATORE

Capitale assicurato: € 50.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	109,00	79,00	106,50	80,50	113,50	90,50	140,50	122,50	189,00	176,50
35	103,50	82,00	117,00	98,00	156,00	144,00	221,50	216,00	311,00	311,50
40	133,00	118,00	191,50	185,50	280,00	282,50	397,00	406,50	509,00	520,50
45	264,00	269,00	381,00	395,50	531,50	553,50	670,50	693,50	-	-
50	527,50	554,00	720,00	754,50	886,50	920,50	-	-	-	-

Capitale assicurato: € 100.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	188,00	128,00	183,00	131,00	197,00	151,00	251,00	215,00	348,00	323,00
35	177,00	134,00	204,00	166,00	282,00	258,00	413,00	402,00	592,00	593,00
40	236,00	206,00	353,00	341,00	530,00	535,00	764,00	783,00	988,00	1.011,00
45	498,00	508,00	732,00	761,00	1.033,00	1.077,00	1.311,00	1.357,00	-	-
50	1.025,00	1.078,00	1.410,00	1.479,00	1.743,00	1.811,00	-	-	-	-

Capitale assicurato: € 200.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	346,00	226,00	336,00	232,00	364,00	272,00	472,00	400,00	666,00	616,00
35	324,00	238,00	378,00	302,00	534,00	486,00	796,00	774,00	1.154,00	1.156,00
40	442,00	382,00	676,00	652,00	1.030,00	1.040,00	1.498,00	1.536,00	1.946,00	1.992,00
45	966,00	986,00	1.434,00	1.492,00	2.036,00	2.124,00	2.592,00	2.684,00	-	-
50	2.020,00	2.126,00	2.790,00	2.928,00	3.456,00	3.592,00	-	-	-	-

NB: Le tabelle riportate sono quelle espressamente previste dall'ISVAP. INA, per tale prodotto, prevede comunque un importo di premio minimo che potrebbe risultare superiore a quelli indicati.

## TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi di premio indicati nelle tabelle sotto riportate sono riferiti alla sola garanzia principale (no coperture complementari) e non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell'Assicurando, che possono essere effettuate dall'Impresa solo dopo che l'Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

### ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITA' A PREMIO ANNUO (Prodotto11IG)

#### Comportamento tabagico dell'Assicurando: FUMATORE

Capitale assicurato: € 50.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	156,50	89,50	157,00	93,00	168,00	106,00	203,50	142,50	268,00	201,50
35	158,00	97,00	176,00	117,50	227,00	169,00	314,00	247,50	431,00	349,50
40	198,00	142,50	274,50	217,50	393,00	322,50	546,00	454,50	689,00	577,00
45	369,50	310,50	828,50	447,00	727,00	615,00	906,00	765,00	-	-
50	730,00	618,50	985,00	832,50	1.201,50	1.011,00	-	-	-	-

Capitale assicurato € 100.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	283,00	149,00	284,00	156,00	306,00	182,00	377,00	255,00	506,00	373,00
35	286,00	164,00	322,00	205,00	424,00	308,00	598,00	465,00	832,00	669,00
40	366,00	255,00	519,00	405,00	756,00	615,00	1.062,00	879,00	1.348,00	1.124,00
45	709,00	591,00	1.027,00	864,00	1.424,00	1.200,00	1.782,00	1.500,00	-	-
50	1.430,00	1.207,00	1.940,00	1.635,00	2.373,00	1.992,00	-	-	-	-

Capitale assicurato: € 200.000

Età	Durata (anni)									
	5		10		15		20		25	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
30	536,00	268,00	538,00	282,00	582,00	334,00	724,00	480,00	982,00	716,00
35	542,00	298,00	614,00	380,00	818,00	586,00	1.166,00	900,00	1.634,00	1.308,00
40	702,00	480,00	1.008,00	780,00	1.482,00	1.200,00	2.094,00	1.728,00	2.666,00	2.218,00
45	1.388,00	1.152,00	2.024,00	1.698,00	2.818,00	2.370,00	3.534,00	2.970,00	-	-
50	2.830,00	2.384,00	3.850,00	3.240,00	4.716,00	3.954,00	-	-	-	-

NB: Le tabelle riportate sono quelle espressamente previste dall'ISVAP. INA, per tale prodotto, prevede comunque un importo di premio minimo che potrebbe risultare superiore a quelli indicati.

## C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

### 5. Costi

#### 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 5.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione e gestione applicati su ciascun versamento sono rappresentati:

##### Per contratti a premio annuo:

- da una cifra fissa pari a € 30,00;
- da una percentuale applicata sul premio annuo corrisposto, al netto della cifra fissa, pari al 13,20%.

Qualora il Contraente scelga di frazionare il pagamento del premio annuo in più rate nell'anno, al premio stesso viene applicata una maggiorazione in percentuale rappresentata dai seguenti interessi di frazionamento:

Interessi di Frazionamento	
Rateazione	Maggiorazione
Semestrale	1,0%
Quadrimestrale	1,4%
Trimestrale	1,6%
Bimestrale	1,8%
Mensile	1,9%

##### Per contratti a premio unico:

- da una cifra fissa il cui importo è funzione della durata contrattuale come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Durata Contrattuale	Cifra Fissa €
1	15,00
2	30,00
3	45,00
4	60,00
5	75,00
6	90,00
>=7	100,00

- da una percentuale applicata sul premio unico corrisposto, al netto della cifra fissa, pari al 9,0%.

Per l'emissione del contratto, in aggiunta al primo premio versato o al premio unico, il Contraente deve corrispondere una cifra una tantum, corrispondente al costo polizza, che è pari a € 10,00.

Ai fini dell'assunzione o meno del rischio, e dell'applicazione di eventuali sovrappremi, sono necessari gli accertamenti sanitari, la cui tipologia ed il conseguente costo sono funzione dell'importo del capitale assicurato.

Nella successiva tabella si riportano le spese di emissione del contratto sostenute dalla Società nel caso in cui vengano effettuati gli accertamenti sanitari:

Capitale Assicurato	Spese di Emissione per la Società		
	Costo Polizza €	Costo Acc. Sanitari €	Totale €
fino ad € 200.000,00	10,00	-	10,00
da € 200.000,01 a € 600.000,00	10,00	371,00	381,00
da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	10,00	843,00	853,00
oltre € 1.000.000,01	10,00	933,00	943,00

Qualora sia stato effettuato il test HIV, gli importi di cui sopra verranno maggiorati di € 23,00 per capitali assicurati fino a € 200.000,00 e di € 28,00 per capitali assicurati di importo superiore.

A fronte delle spese di emissione sostenute dalla Società, nel caso di presenza di accertamenti sanitari, vengono addebitati al Contraente i seguenti costi:

<b>Capitale Assicurato</b>	<b>Costo di Emissione per il Contraente €</b>
fino ad € 200.000,00	10,00
da € 200.000,01 a € 600.000,00	140,00
da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	240,00
oltre € 1.000.000,01	270,00

Solo per capitali assicurati fino a € 200.000,00, qualora l'Assicurato si sottoponga al test HIV l'importo di cui sopra verrà maggiorato di € 23,00.

In caso di revoca e recesso, esercitati ai sensi dei successivi punti 10 e 11, verrà recuperato dal Contraente l'intero importo delle spese per l'emissione del contratto sostenute dalla Società.

#### 5.1.2 Costi per riscatto

Il contratto di assicurazione sulla vita "Temporanea caso morte" di cui alla presente Nota informativa non prevede riscatto.

## 6. **Regime fiscale**

### Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

### Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell'assicurazione sulla vita, relativi alla copertura dei rischi di morte, invalidità e non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e nel limite di € 1.291,14 l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota).

### Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale i capitali erogati a seguito di decesso, di invalidità permanente e non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana non costituiscono reddito e pertanto sono esenti dalle relative imposte.

### Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute da INA al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

### Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

## D. **ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### 7. **Modalità di perfezionamento del contratto**

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi da INA S.p.A. Direzione Generale, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente

non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del primo premio o del premio unico, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, valevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.

Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

## **8. Risoluzione del contratto (per le polizze a premio annuo)**

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, decadono le coperture assicurative. Negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati al tasso del 5% annuo.

La riattivazione può pure avvenire entro il termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta di INA che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e gli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

**Trascorso il termine di cui al primo comma, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti da INA.**

## **9. Riscatto e riduzione**

Il contratto di assicurazione sulla vita Temporanea caso morte di cui alla presente Nota informativa non prevede riscatto e riduzione.

## **10. Revoca della proposta**

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR, da inviare ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali -Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA S.p.A. rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta al netto delle sole spese, quantificate nella proposta stessa ed indicate al punto 5.1.1, effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.

## **11. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR, ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali – Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta diminuita della parte relativa al rischio corso, per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto, nei limiti contenuti nella proposta.

In caso di recesso, per il recupero della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo in cui la copertura ha avuto vigore, vengono indicati, nel prospetto qui di seguito riportato, i coefficienti da utilizzare per la determinazione di tale parte di premio.

#### COSTO PER € 1.000 DI CAPITALE INIZIALE E 30 GG. DI COPERTURA

Classi di età all'effetto della polizza	Solo morte	Morte e invalidità o grave infermità
fino a 50 anni	0,18	0,24
oltre 50 anni	1,30	2,30

Si precisa inoltre che per periodi inferiori a 30 giorni i suddetti coefficienti si riducono proporzionalmente in base all'effettivo intervallo trascorso.

Per tale parte di premio, come sopra determinata, INA rinuncia, pur avendone diritto, al recupero della stessa qualora sia di importo inferiore a € 52,00.

INA ha il diritto di recuperare le spese, quantificate nella proposta stessa, effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto nei limiti indicati al punto 5.1.1.

#### 12. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto dovrà consegnare la documentazione specificata all'art.15 delle Condizioni di Assicurazione per ottenere le prestazioni pattuite.

I pagamenti dovuti sono effettuati da INA entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

#### 13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà INA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

#### 14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà INA a proporre quella da utilizzare.

#### 15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà INA a proporre quella da utilizzare.

#### 16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

INA S.p.A.  
Servizio Assicurazioni Individuali - Assistenza alla Clientela  
Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA  
Tel. 06- 47224020  
FAX. 06-47224204  
E-mail: [reclami.ina@inaassitalia.it](mailto:reclami.ina@inaassitalia.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che

permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **17. Informativa in corso di contratto**

INA si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nella presente Nota informativa, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso.

#### **18. Comunicazioni del Contraente all'Impresa**

In deroga a quanto previsto dall'art. 1926 del Codice Civile – Cambiamenti di professione dell'Assicurato - il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'Assicurato, eventualmente intervenute in corso di contratto, che aggravino il rischio assunto dall'Impresa.

Pertanto è comunque incluso nella garanzia assicurativa il rischio derivante da qualunque cambiamento relativo all'attività professionale purché intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto.

\*\*\*\*\*

**INA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**

(Avv. Francesco Procaccini)



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Assicurazioni temporanee

### Premessa

La presente assicurazione rientra nella categoria delle “assicurazioni di puro rischio” e può essere stipulata in varie tariffe che si differenziano in base alle modalità di pagamento del premio – annuo od unico.

Le tariffe sono a capitale assicurato costante e possono avere la garanzia della corresponsione del capitale estesa al caso di invalidità totale e permanente secondo le modalità indicate al successivo articolo 9; tali tariffe prevedono inoltre un sovrappremio aggiuntivo per comportamento tabagico dell'Assicurato e pertanto l'importo delle prestazioni è stabilito distintamente in funzione delle abitudini al fumo dello stesso.

Per i contratti a premio annuo è possibile l'abbinamento di garanzie complementari di morte per infortunio e infortunio stradale.

Le diverse tariffe descritte sono le seguenti:

Tariffa	Tipologia di capitale assicurato	Tipologia di rischio	Tipologia di premio
11NG	Costante	solo morte	Annuo
11UG	Costante	solo morte	Unico
11IG	Costante	morte e invalidità	Annuo
11IUG	Costante	morte e invalidità	Unico

### Art. 1 - Obblighi di INA

Gli obblighi di INA risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati da INA stessa.

### Art. 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi da INA S.p.A. Direzione Generale, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del primo premio o del premio unico, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.

Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

### Art. 3 - Definizione di “non-fumatore”

È definito “non-fumatore” l'Assicurato che non abbia mai fumato nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sottoscrizione della proposta di assicurazione e che non abbia intenzione di fumare in futuro, come da dichiarazione sottoscritta nella proposta.

### Art. 4 - Modifica del comportamento tabagico dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti ad informare INA nel caso di modifica del comportamento tabagico dell'Assicurato stesso intervenuta nel corso della durata del contratto.

Se l'Assicurato, dichiaratosi in sede di proposta "non-fumatore", inizia o ricomincia a fumare, è tenuto a darne comunicazione scritta ad INA S.p.A., entro 30 giorni, mediante lettera raccomandata AR; in tal caso, INA si riserva di ridurre la prestazione sulla base del nuovo comportamento tabagico dell'Assicurato.

In alternativa alla riduzione della prestazione, il Contraente può richiedere il mantenimento della stessa pagando il nuovo premio richiesto da INA; tale nuovo premio o la modifica della prestazione assicurata saranno ottenuti, alla ricorrenza annuale di polizza successiva al pervenimento della comunicazione, sulla base del sovrappremio per stato tabagico e del tasso di tariffa relativi all'età raggiunta ed alla durata residua.

La mancata comunicazione del cambiamento di comportamento tabagico dell'Assicurato può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Qualora l'Assicurato, dichiaratosi in precedenza "fumatore", abbia smesso di fumare da almeno 24 mesi, potrà darne comunicazione ad INA la quale, ottenuta conferma da analoga dichiarazione del medico di famiglia e subordinatamente agli esiti degli esami medici eventualmente richiesti, si impegna a modificare la prestazione o a rideterminare il premio con gli stessi criteri sopraindicati.

#### **Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza é incontestabile per reticenze e per dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, nel qual caso ciò può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica della prestazione assicurata in base all'età vera dell'Assicurato.

#### **Art. 6 - Prestazioni assicurate**

INA si impegna a garantire in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'Assicurato, per quelle assicurazioni che prevedono tale ultimo evento, nel corso della durata contrattuale, la liquidazione del capitale assicurato indicato nel documento di polizza.

Per le tariffe con estensione della garanzia al caso di invalidità totale e permanente, INA si impegna a liquidare anticipatamente la prestazione nel caso in cui l'Assicurato diventi invalido nel corso della durata contrattuale.

#### **Art. 7 - Esclusioni**

Fatte salve le seguenti esclusioni qui di seguito elencate, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Il rischio di invalidità è coperto secondo le norme riportate all'art.9.

Sono esclusi dalla garanzia soltanto i decessi e i casi di invalidità causati da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- uso da parte dell'Assicurato di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batteriologiche e chimiche; l'esclusione di tale copertura sussiste tanto nel caso in cui l'Assicurato partecipi attivamente a tali atti quanto nel caso in cui ne resti vittima incolpevole;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)

- suicidio o tentato suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi all'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

Laddove nel luogo in cui soggiorna l'Assicurato si verifichi uno stato di guerra, una sommossa popolare o eventi simili, l'assicurazione di cui al presente Fascicolo Informativo permane in vigore per un massimo di dieci giorni dall'ordine di evacuazione emanato dalle autorità italiane. Trascorso tale termine senza che l'Assicurato abbia adempiuto al predetto ordine la copertura decade automaticamente. L'esistenza di una situazione di guerra e simili al momento dell'arrivo dell'Assicurato in un paese, implica l'esclusione totale dalla copertura assicurativa.

In questi casi INA paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

#### **Art. 8 - Norme di carenza AIDS**

Qualora l'Assicurato non aderisca alla richiesta di INA di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, rimane convenuto che, qualora nei primi sette anni dal perfezionamento della polizza, il decesso o l'invalidità totale e permanente dell'Assicurato siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) ovvero ad altre patologie ad essa collegate, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta. In tal caso, in luogo della prestazione assicurata, INA pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del sinistro.

#### **Art. 9 - Norme regolanti la garanzia in caso di invalidità**

Viene esclusa la copertura dei rischi di invalidità verificatisi dopo il 65° anno di età dell'Assicurato.

La garanzia per il caso di invalidità si interrompe ed il corrispondente premio non è più dovuto in caso di cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'Assicurato.

#### **A. Definizione di invalidità**

Si intende divenuto invalido l'Assicurato in attività lavorativa che, per malattia o infermità dovute a patologie insorte successivamente all'effetto della polizza, esclusa ogni preesistenza, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente, la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini.

Il riconoscimento dello stato di invalidità viene effettuato sulla base di un presupposto biologico generico (riduzione della validità psico-fisica consolidata al termine del periodo di accertamento di cui al successivo punto C) integrato da riferimenti individuali quali l'attività lavorativa svolta e dichiarata dall'Assicurato.

#### **B. Definizione della data di insorgenza dell'evento**

Per data di insorgenza dell'evento, si intende quella denunciata ed accertata ai sensi del successivo punto C), risultante dalla documentazione medica richiesta ai sensi dello stesso punto.

#### **C. Denuncia ed accertamento**

Verificatosi l'evento assicurato, il Contraente, l'Assicurato od altro soggetto in loro vece entro 90 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, debbono farne denuncia ad INA, per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Direzione Generale di INA medesima, a mezzo lettera raccomandata, l'apposito questionario che INA fornisce per il tramite delle proprie Agenzie, redatto dal medico curante corredato da tutta la documentazione ivi richiesta.

INA si impegna ad accertare lo stato di invalidità non prima di 180 giorni e comunque non oltre un anno dalla data della lettera raccomandata di cui sopra. Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuto lo stato di invalidità equivale, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 7, ad avvenuto riconoscimento dello stato denunciato.

#### **D. Obblighi del Contraente e dell'Assicurato**

A richiesta di INA, il Contraente, l'Assicurato, od altro soggetto in loro vece, sono obbligati:

- a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;
- a fornire tutte le prove necessarie per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

INA si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare lo stato di invalidità con medici di sua fiducia.

#### **E. Rivedibilità**

Quando l'Assicurato è stato riconosciuto invalido, il Contraente, l'Assicurato, od altro soggetto in loro vece, sono obbligati:

- a mantenere informata INA del luogo in cui risiede l'Assicurato;
- a fornire le informazioni richieste per accertare la persistenza dello stato di invalidità;
- a comunicare, in ogni caso, la cessazione od il mutato stato di invalidità.

INA potrà sempre accertare la persistenza dello stato di invalidità, non più di una volta l'anno e con medici di sua fiducia.

#### **F. Liquidazione delle prestazioni**

Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla persistenza dell'invalidità; per le assicurazioni che prevedono pagamenti di capitale, questi verranno effettuati in base alle seguenti modalità:

- 10% al riconoscimento dell'invalidità;
- 10% dopo un anno se perdura lo stato di invalidità;
- 80% dopo due anni se perdura lo stato di invalidità.

I suddetti importi debbono intendersi maggiorati degli interessi al tasso di riattivazione di cui all'art. 11 a decorrere dal 30° giorno successivo alla data del verificarsi dell'evento.

Eseguito il pagamento del capitale assicurato, la garanzia si estingue e nulla è dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del periodo di liquidazione del capitale, verrà immediatamente liquidato l'eventuale capitale residuo.

#### **G. Collegio Arbitrale**

Nel caso in cui lo stato di invalidità non venga riconosciuto da INA, oppure nel caso in cui venga accertata da INA la cessazione dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto, il Contraente, l'Assicurato od altro soggetto in loro vece, hanno la facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata AR spedita ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali - Via L. Bissolati, 23 - 00187 Roma, la decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato da INA, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura.

Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

#### **H. Pagamento dei premi (per le polizze a premio annuo)**

Dalla data di denuncia dell'evento assicurato di cui al punto B), il Contraente sospende il pagamento del premio, mentre INA si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate; se l'evento è riconosciuto da INA o dal Collegio Arbitrale di cui al punto G), l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; in caso contrario il Contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di insorgenza dell'evento non riconosciuto aumentati degli interessi di riattivazione nella misura di cui al successivo art.11.

#### **Art. 10 - Pagamento del premio e relative modalità**

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto e delle eventuali coperture complementari è dovuto, dal Contraente, un premio annuo anticipato, di importo costante, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato, oppure un premio unico.

Il premio deve essere corrisposto alle scadenze pattuite presso l'Agenzia Generale che amministra il contratto.

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio o del premio unico, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

**Attenzione: è consentito anche il pagamento in contanti purché effettuato presso l'ufficio cassa dell'Agenzia Generale indicata nel frontespizio della proposta. In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento sarà costituita dall'indicazione, nell'apposito riquadro della proposta, dell'importo pagato, controfirmata dal soggetto che materialmente ha curato la riscossione.**

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale INA rilascerà contestualmente la quietanza, anch'essa emessa da INA S.p.A..

**Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.**

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale premio, e tutti i premi successivi dovuti alle scadenze pattuite per i contratti a premio annuo, devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA che gestisce la polizza:

- per contratti a premio annuo:
  - assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili
  - Rimessa Interbancaria Diretta (RID)
  - bonifico bancario
  - versamento in conto corrente postale
  - delega alla trattenuta sullo stipendio.
- per contratti a premio unico:
  - assegno bancario, assegno circolare o assegno/vaglia postale purché non trasferibili
  - bonifico bancario.

**Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione.**

Nel caso di contratto a premio annuo, qualora sia stata scelta la modalità di pagamento tramite Rimessa Interbancaria Diretta (RID), laddove si verifichi l'estinzione del conto corrente o la mancanza di fondi sullo stesso, i premi potranno essere pagati con una delle altre modalità sopra indicate.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa da INA S.p.A. Direzione Generale, intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio, con la sola eccezione, per i contratti a premi annui, dei pagamenti a mezzo delega e della rimessa bancaria, in quanto, nel primo caso, faranno fede le scritture contabili dell'ente delegato e di INA, mentre nel secondo la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA.

A giustificazione del mancato pagamento del premio annuo non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.

#### **Art. 11 - Riattivazione (per le polizze a premio annuo)**

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata decadono le coperture assicurative. Negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati al tasso del 5% annuo.

La riattivazione può pure avvenire entro il termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta di INA che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e gli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

## Art. 12 - Risoluzione (per le polizze a premio annuo)

Trascorso il termine di cui al primo comma del precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti da INA.

## Art. 13 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando INA, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

## Art.14 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto ad INA, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte o l'invalidità del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad INA di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto a INA o contenute in un valido testamento.

## Art. 15 - Pagamento delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia INA di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia stessa, nonché consegnare la documentazione appresso specificata. Le seguenti indicazioni concernono ogni singolo tipo di evento che, in quanto espressamente menzionato dal documento di polizza, conferisce il diritto alla prestazione stessa.

**A. Sinistro per invalidità dell'Assicurato:** dovrà essere inviato l'apposito questionario sanitario redatto su modulo - disponibile presso le Agenzie INA - dettagliatamente compilato nelle risposte ai singoli quesiti, a cura del medico. Il medico compilatore attesterà inoltre di avere personalmente curato la risposta ai quesiti del modulo, su un foglio di ricettario, oppure mediante l'apposizione, in calce al questionario stesso, della firma e del timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.

**B. Sinistro per morte naturale dell'Assicurato:** sono necessari i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
- 2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.

A richiesta ad INA dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;

- 3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

- 4) originale di polizza e relativi allegati.

- C. Sinistro per morte violenta dell'Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'Autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

## **Norme generali riguardanti i documenti da consegnare**

### **1) Originale di polizza**

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

### **2) Dichiarazione circa i premi trattenuti sulle competenze stipendiali del Contraente e versati dall'ente delegato ad INA**

In ogni caso di richiesta di prestazioni, se il pagamento dei premi sia avvenuto mediante delega rilasciata dal Contraente all'ente di cui è dipendente secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali (pagamento dei premi mediante delega), il richiedente la prestazione dovrà aver cura di far compilare l'apposito modulo, disponibile presso le Agenzie INA, dall'Amministrazione delegata al pagamento. Dal detto modulo dovrà risultare sino a quale rata mensile i premi sono stati corrisposti.

### **3) Minore età dell'avente diritto o interdetto**

Qualora l'avente diritto sia minorenni ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso ovvero all'interdetto, con esonero di INA da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

### **4) Parziale capacità dell'avente diritto**

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. Se previsto dalla legge è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

### **5) Vincoli gravanti sulla polizza**

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

### **6) Consenso al trattamento dei dati**

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

### **7) Eventuale, ulteriore documentazione**

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

## 8) Tempo di esecuzione della liquidazione

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, INA mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei 30 giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, INA è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

## 9) Luogo del pagamento

Ai sensi dell'art.1182 c.c., ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale INA, ove è disponibile l'appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell'immediato invio ad INA dei documenti occorrenti. E' altresì cura dell'Agenzia Generale consegnare al richiedente la ricevuta, con l'indicazione della data della consegna, dei documenti per l'ottenimento della prestazione. Dalla suddetta data, ovvero, se trattasi di liquidazione per scadenza della polizza, dal giorno della scadenza della stessa, decorreranno i 30 giorni previsti per la liquidazione delle prestazioni e la ricevuta stessa dovrà recare la firma della persona fisica o giuridica che gestisce l'Agenzia Generale.

## Art. 16 - Revocabilità della proposta

In deroga all'art.1887 c.c., la proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR, da inviare ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali - Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA S.p.A. rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta al netto delle spese quantificate nella proposta stessa, effettivamente sostenute dalla società per l'emissione del contratto e di cui al successivo art.18.

## Art. 17 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA S.p.A..

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente alla polizza ed alla quietanza di premio pagata, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR ad INA S.p.A. - Servizio Assicurazioni Individuali – Via L. Bissolati, 23 - 00187 ROMA. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA S.p.A. rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta.

INA ha il diritto di recuperare le spese quantificate nella proposta stessa, effettivamente sostenute dalla società per l'emissione del contratto e di cui al successivo art.18.

## Art. 18 - Quantificazione delle spese sostenute in dipendenza della proposta e per l'emissione del contratto

Sia in caso di revoca della proposta che di recesso dal contratto INA ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, nei limiti di seguito indicati:

Capitale Assicurato	Spese da recuperare		
	Costo Polizza €	Costo Acc. Sanitari €	Totale €
fino ad € 200.000,00	10,00	-	10,00
da € 200.000,01 a € 600.000,00	10,00	371,00	381,00
da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	10,00	843,00	853,00
oltre € 1.000.000,01	10,00	933,00	943,00

Qualora sia stato effettuato il test HIV, gli importi di cui sopra verranno maggiorati di € 23,00 per capitali assicurati fino a € 200.000,00 e di € 28,00 per capitali assicurati di importo superiore.

In caso di recesso, per il recupero della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo in cui la copertura ha avuto vigore, vengono indicati, nel prospetto qui di seguito riportato, i coefficienti da utilizzare per la determinazione di tale parte di premio.

#### COSTO PER € 1.000 DI CAPITALE INIZIALE E 30 GG. DI COPERTURA

Classi di età all'effetto della polizza	Solo morte	Morte e invalidità o grave infermità
fino a 50 anni	0,18	0,24
oltre 50 anni	1,30	2,30

Si precisa inoltre che per periodi inferiori a 30 giorni i suddetti coefficienti si riducono proporzionalmente in base all'effettivo intervallo trascorso.

Per tale parte di premio, come sopra determinata, INA rinuncia, pur avendone diritto, al recupero della stessa qualora sia di importo inferiore a € 52,00.

#### **Art. 19 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente**

Il presente contratto viene assunto dall'Impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

Stante quanto precede e salvo diverse espresse volontà delle parti, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Assicurazioni Temporanee

### NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI MORTE PER INFORTUNIO

#### 1. Assicurazione complementare di morte per infortunio

Nel caso di morte dell'Assicurato conseguente ad infortunio e sempreché la polizza risulti al corrente con il pagamento del premio, INA si impegna a pagare ai Beneficiari designati il capitale aggiuntivo assicurato per il caso di morte per infortunio indicato in polizza.

Si intende per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta, entro un anno dal loro verificarsi, la morte dell'Assicurato.

Agli effetti della presente assicurazione complementare, sono esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti:

- dalla partecipazione a corse e gare automobilistiche ed alle relative prove ed allenamenti;
- da guerra o da torbidi civili, da movimenti tellurici, da alluvioni o da effetti della disintegrazione del nucleo atomico, da partecipazioni a risse, duelli o azioni delittuose, da suicidio comunque e per qualunque circostanza avvenuto;
- dall'uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei. E' tuttavia coperto il rischio di morte per infortunio derivante da voli compiuti dall'Assicurato, in qualità di passeggero, su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea.

L'assicurazione complementare del rischio di morte per infortunio si estingue ed i soprapremi versati dal Contraente restano acquisiti da INA:

- nel caso di sospensione del pagamento del premio;
- nel caso di risoluzione della assicurazione sulla principale;
- quando sia trascorsa la durata stabilita per il pagamento dei premi relativi all'assicurazione principale;
- al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato.

Gli aventi diritto sono tenuti a dare avviso ad INA della morte dell'Assicurato per infortunio fornendo la relativa prova documentale, a consentire tutte le indagini necessarie, nonché autorizzare i medici intervenuti dopo l'infortunio a dare da INA tutte le informazioni sul sinistro.

#### 2. Assicurazione complementare morte per infortunio stradale

Nel caso la morte dell'Assicurato avvenga per infortunio derivante dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, in quanto destinate indiscriminatamente alla circolazione - ferme restando le condizioni di cui al punto 1) - il capitale aggiuntivo in caso di morte per infortunio viene raddoppiato.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Assicurazioni Temporanee

### NORME PER CONTRATTI CON PAGAMENTO PREMI A MEZZO DELEGA

Per i contratti per i quali il pagamento dei premi avviene a mezzo ritenuta mensile sullo stipendio, salario o pensione del Contraente, a seguito di apposita delega dello stesso rilasciata alla competente Amministrazione (enti, aziende, datori di lavoro vari), a parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, vale quanto segue:

1. la polizza ha efficacia soltanto a condizione che la delega di cui sopra sia stata accettata dall'Amministrazione delegata, che la prima ritenuta di premio sia stata effettuata e che sia stato ritirato l'originale della polizza stessa. Pertanto, qualora la morte dell'Assicurato si verifichi prima dell'adempimento delle suddette formalità, INA si impegna a restituire agli aventi diritto soltanto gli importi eventualmente incassati;
2. non vengono rilasciate quietanze per i pagamenti in quanto dell'avvenuta corresponsione dei premi fanno fede le scritture contabili dell'Amministrazione delegata e quelle di INA;
3. il Contraente riconosce che qualora durante il periodo contrattuale si verifichi, per qualsiasi motivo, una sospensione od interruzione della ritenuta con conseguente sospensione od interruzione del versamento dei premi ad INA, egli è tenuto ad inviare alla Sede Legale di INA, nei termini stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, le rate di premio non trattenute dall'Amministrazione delegata;
4. in caso di revoca della delega, vengono automaticamente ripristinate tutte le norme relative al pagamento dei premi di cui alle Condizioni di Assicurazione. Il delegante può revocare la delega tramite comunicazione indirizzata all'Amministrazione delegata e solo per conoscenza all'Agenzia Generale INA S.p.A.. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quello della comunicazione, senza necessità di alcuna autorizzazione o assenso da parte dell'Agenzia Generale che amministra il contratto e /o di INA S.p.A.;
5. il Contraente prende atto che, in sede di liquidazione della polizza stessa, si tiene conto di eventuali modifiche o variazioni di imposte erariali applicate ai premi corrisposti per delega.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Assicurazioni Temporanee

### INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA S.p.A. e l'Agenzia Generale indicata in proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari <sup>1</sup>, al fine di fornire i servizi <sup>2</sup> da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti <sup>3</sup>, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa <sup>4</sup>.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge<sup>5</sup> – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento <sup>6</sup>.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- all'INA S.p.A., - Servizio Privacy di Gruppo, Corso d'Italia, n. 33, 00198 Roma, tel. 06/ 4722.4865, Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del

---

<sup>1</sup> L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

<sup>2</sup> Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.

<sup>3</sup> Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.

<sup>4</sup> I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM, fondi pensione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, medici fiduciari, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi).

Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.

<sup>5</sup> Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.

<sup>6</sup> Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

D. Lgs.196/2003. Il sito [www.inaassitalia.it](http://www.inaassitalia.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

- all'Agenzia Generale indicata in proposta.

Sulla base di quanto sopra, con la dichiarazione resa nel modulo di proposta Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

# GLOSSARIO

## Assicurazioni Temporanee

### Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

### Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

### Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

### Caricamenti

Vedi "Costi".

### Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### Compagnia

Vedi "Società".

### Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

### Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

### Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

### Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

### Costi di emissione

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto.

### **Costi gravanti sul premio**

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi della società.

### **Decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

### **Detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

### **Diritto proprio (del Beneficiario)**

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

### **Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

### **Durata del pagamento dei premi**

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

### **Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

### **Età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

### **Fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Nota informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

### **Garanzia complementare (o accessoria)**

Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d'invalidità.

### **Garanzia complementare infortuni**

Copertura assicurative che prevede in caso di decesso dell'assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

### **Garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

### **Impignorabilità e inesquestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

### **Imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

### **Impresa di assicurazione**

Vedi “Società”.

### **Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

### **Interessi di frazionamento**

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata..

### **Invalidità permanente**

Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

### **ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### **Liquidazione**

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

### **Nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

### **Pegno**

Vedi “Cessione”.

### **Perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

### **Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

### **Premio annuo**

Importo che il contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

### **Premio rateizzato o frazionato**

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti interessi di frazionamento.

### **Premio unico**

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

### **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

### **Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

### **Principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

### **Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

### **Questionario sanitario**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

### **Quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

### **Recesso**

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

### **Revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

### **Riattivazione**

Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

### **Ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

### **Riduzione**

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

### **Riscatto**

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

### **Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

### **Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

### **Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

### **Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

### **Società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

### **Società di revisione**

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

### **Sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

### **Sovrappremio**

Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

### **Tasso tecnico**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

### **Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

### **Vincolo**

Vedi "Cessione".















